



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 96

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del consigliere Pressi

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019 N. 17
“LEGGE PER LA CULTURA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° luglio 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019 N. 17 “LEGGE PER LA CULTURA”

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge propone una modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, mediante l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 19 bis, con lo scopo di riconoscere, valorizzare e conservare i Sistemi agricoli di interesse globale (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS) presenti nel territorio della Regione del Veneto.

La legge regionale 17/2019 rappresenta lo strumento normativo della Regione del Veneto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e l’inserimento dell’articolo 19 bis si colloca all’interno di questo impianto normativo valorizzando una parte particolarmente pregiata del patrimonio paesaggistico regionale: i siti GIAHS riconosciuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO).

Il programma GIAHS è stato istituito nel 2002 ed è finalizzato all’individuazione, al riconoscimento e alla conservazione di sistemi agricoli tradizionali connotati dall’elemento dell’unicità su scala globale.

Questi sistemi sono volti a garantire la sicurezza alimentare e il sostentamento delle comunità locali, ad assicurare la conservazione della biodiversità agricola e la resilienza degli ecosistemi, nonché a promuovere l’adozione di modelli di gestione flessibili che hanno dimostrato solidità nel tempo.

Questi sistemi non rappresentano soltanto un patrimonio identitario, ma costituiscono veri e propri modelli di adattamento climatico, gestione sostenibile del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico.

I medesimi assumono altresì una preminente rilevanza storica e culturale, configurandosi quale espressione del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di saperi tradizionali, pratiche e tecniche.

Ad oggi, la FAO ha riconosciuto a livello globale oltre cento siti GIAHS in ventinove Paesi.

Tra questi l’Italia, con la sua tradizione agricola in costante dialogo con il paesaggio, può vantare tre importanti riconoscimenti, due ottenuti nel 2018 ed il terzo nel 2025.

Di questi tre siti, uno si trova in Veneto, ovvero le colline vitate del Soave.

Questo paesaggio è caratterizzato da una viticoltura che si sviluppa su un territorio collinare. Rappresenta un sistema di coltivazione della vite che esprime perfettamente i valori del programma.

Non solo si tratta di un metodo tradizionale capace di garantire la qualità dei vini e la tutela del paesaggio, ma è anche una pratica agricola che si integra armoniosamente con il territorio, preservando suoli e risorse idriche grazie all’uso di muretti a secco e terrazzamenti. Analogo riconoscimento, guardando alla sola realtà italiana, è stato conferito alla fascia olivata di Assisi - Spoleto, in Umbria, e al sistema agricolo terrazzato della costiera amalfitana, in Campania.

Nello specifico, i vigneti tradizionali di Soave rappresentano un patrimonio di eccezionale valore sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di

vista ambientale in termini di sostenibilità agricola, di conservazione della biodiversità e di salvaguardia delle tradizioni rurali che caratterizzano il territorio veneto.

Tale sistema merita un riconoscimento esplicito e un supporto dedicato attraverso l'intervento di modifica legislativa qui proposto.

L'articolo 1 prevede l'inserimento dell'articolo 19 bis che si articola in quattro commi.

Con il primo comma la Regione del Veneto riconosce i siti GIAHS iscritti nella lista internazionale della FAO come componenti qualificanti del patrimonio paesaggistico a rilevanza culturale.

Il secondo comma prevede che la Giunta regionale definisca modalità di intervento per sostenere la conservazione e la promozione di questi sistemi nonché le attività incluse nei Piani di gestione dei siti GIAHS.

Il terzo comma prevede la possibilità per la Giunta regionale di sostenere la candidatura, dal punto di vista finanziario, di ulteriori porzioni del territorio del Veneto a divenire sito GIAHS.

Il quarto comma definisce le modalità di attuazione delle già menzionate azioni prevedendo che la Regione del Veneto attui direttamente gli interventi attraverso i suoi organismi, potendo altresì coinvolgere uno o più comuni del territorio ricompreso nel sito già riconosciuto come GIAHS od oggetto di candidatura.

L'articolo 2 introduce la norma finanziaria stanziando euro 100.000,00 per l'applicazione dell'articolo 19 bis, facendo fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, "Bilancio di previsione 2026-2028" allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019 N. 17 “LEGGE PER LA CULTURA”

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis. Sistemi del patrimonio agricolo di interesse comune.

1. La Regione del Veneto riconosce e valorizza, quali elementi qualificanti del patrimonio paesaggistico a rilevanza culturale regionale, i siti iscritti nell’elenco Globally Important Agricultural Heritage Systems (Sistemi agricoli di interesse globale - GIAHS), promosso e gestito dalla Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura - FAO), presenti nel suo territorio.

2. A tal fine, la Giunta regionale definisce:

a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione, anche dal punto di vista culturale e conoscitivo, dei siti;

b) interventi di sostegno delle attività incluse nei piani di gestione dei siti GIAHS.

3. La Giunta regionale può sostenere finanziariamente le azioni necessarie a presentare la candidatura a sito GIAHS di ulteriori porzioni del territorio del Veneto.

4. La Regione del Veneto attua direttamente gli interventi di cui al presente articolo, potendo altresì avvalersi, quale soggetto attuatore, di uno o più comuni il cui territorio sia ricompreso nella delimitazione geografica del sito GIAHS già riconosciuto od oggetto di candidatura.”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’articolo 19 bis, introdotto dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3